



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 99 del 03/08/2006**

Bollettino regionale

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE AGROALIMENTARI 27 luglio 2006

Legge n. 82 del 20 febbraio 2006. Determinazione del periodo vendemmiale 2006/2007, delle fermentazioni e delle rifermentazioni.

L'ASSESSORE

VISTO il Reg. CE n. 1493/99 del Consiglio relativo all'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Reg. CE n. 1227/00 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del Reg. 1493/99, in particolare in ordine al potenziale produttivo e alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Reg. CE n. 1623/2000 relativo al l'organizzazione comune di mercato per quanto riguarda i meccanismi di mercato;

VISTO il Reg. CE n. 884/2001 che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

VISTO il decreto legislativo n. 260/2000 e successive modifiche concernente le disposizioni sanzionatorie in applicazione del Reg. CE n. 1493/99;

VISTA la legge n. 82 del 20 febbraio 2006 concernente "Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino";

VISTO l'art. 9 della suddetta legge n. 82 del 20 febbraio 2006 che sancisce la competenza delle Regioni a stabilire annualmente, con un proprio provvedimento, il periodo entro il quale sono consentite le fermentazioni e le rifermentazioni dei vini;

CONSIDERATO che è necessario stabilire nella Regione Puglia il periodo vendemmiale e il periodo di fermentazione e rifermentazione;

DECRETA

1. Per la campagna vitivinicola 2006-2007 il periodo vendemmiale ha inizio il 1 agosto 2006 e termina il

30 novembre 2006.

2. Le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite dal 1 agosto 2006 al 31 dicembre 2006.

3. Le fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori del periodo stabilito devono essere comunicate a mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti all'ufficio periferico dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi di Bari avente competenza territoriale per la Regione Puglia.

4. E' vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito ad eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti e per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati.

I Sindaci dei Comuni della Regione Puglia sono incaricati di disporre la pubblicazione del presente decreto nei rispettivi Albi comunali.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Bari, li 27/07/2006

L'Assessore  
Enzo Russo

---

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

---